

Autorizzazione per l'attività di barbiere.
Riunione del 28 maggio 2003.

Egr Sig.
XXXXXXXXXXXXXX
Dottore Commercialista
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

e p.c.
Alle Commissioni provinciali del Veneto
LORO SEDI

E' pervenuto a questa Commissione regionale in data 14 aprile 2003 sua lettera contenente il quesito *se sia possibile per un titolare di licenza di parrucchiere per uomo e donna ottenere autorizzazione per la tipologia di attività di barbiere.*

A sostegno della soluzione positiva del quesito da Lei postoci è stato argomentato che l'attività di barbiere sarebbe un'attività più limitata di quella già autorizzata relativa all'esercizio di parrucchiere per uomo e donna in quanto la clientela trattabile si ridurrebbe esclusivamente alla componente maschile.

Tali argomentazioni non sono ad avviso della scrivente condivisibili.

Vero è che la diversità delle attività soggette ad autorizzazione non risiede solo nella tipologia della clientela ma altresì nell'oggetto dell'attività esercitata che nel caso del barbiere comprenderebbe anche il taglio della barba e le relative operazioni complementari.

A supporto di tale interpretazione soccorre **l'art. 4** del "*Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista*" approvato con **D.G.R. 12 febbraio 1992, n. 655**, il quale distingue le tipologie di attività autorizzabili in barbiere e parrucchiere per uomo e donna rispettivamente ai punti A e B.

Pertanto un esercente l'attività di parrucchiere potrà ottenere autorizzazione all'attività di barbiere purché l'intestatario di quest'ultima sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, che, nel caso specifico consistono in un periodo di formazione compiuto presso un esercente tale attività.

Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Gianni Maran